

N.113.221 di Repertorio

N.18.387 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di  
dicembre, alle ore diciassette e minuti venti.

In Alba, in Piazza Risorgimento 1, nella Sala Consiliare del  
Palazzo Comunale.

Avanti a me dottor Stefano Corino, Notaio alla residenza di  
Alba ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è comparso il  
signor:

MORETTO Gian Piero, nato a Fontanile il 18 novembre 1947,  
domiciliato presso la sede sociale di cui infra,

il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

rappresentante della Società "Società Intercomunale Servizi

Idrici S.r.l." siglabile "SISI S.R.L." con sede in Alba,

Piazza Risorgimento 1, Capitale Sociale Euro 65.804

interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Cuneo 03168260044.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea

straordinaria della predetta società, qui riunita per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Fusione per incorporazione della "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L." siglabile "SIIAR S.R.L." e della "SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.", siglabile "SIPI S.R.L." nella "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", siglabile "SISI S.R.L.", ed invita me Notaio ad assistervi onde elevarne verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge nel modo seguente.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di tale società signor Moretto Gian Piero, il quale

dichiara

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto in questo giorno, luogo e per le ore 17;

- che sono presenti a mezzo di legale rappresentante o per delega tanti soci rappresentanti nominali Euro 52.565 sui complessivi nominali Euro 65.804 rappresentanti l'intero capitale sociale interamente sottoscritto e versato, pari al 79,88% del capitale con 16 soci presenti per delega o a mezzo del legale rappresentante;

- che il foglio contenente l'elenco analitico dei soci partecipanti col capitale rappresentato da ciascuno si allega al presente atto sub "A", omessane la lettura ad istanza del comparente;

	- che è presente il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione della società in persona di sè medesimo	
	mentre sono assenti gli altri consiglieri Novara Giampiero e	
	Demaria Marta	
	- che sono presenti i membri del Collegio Sindacale signori	
	Scarzello Mariella, Presidente del Collegio, Berzia Roberto	
	e Morra Giampaolo	
	- che ha accertato quale Presidente l'identità e la	
	legittimazione dei presenti.	
	Quindi il presidente dichiara la presente assemblea	
	validamente costituita ed atta a discutere e deliberare	
	sull'argomento posto all'ordine del giorno.	
	Passando alla discussione del punto all'ordine del giorno,	
	il Presidente espone che è opportuno deliberare la fusione	
	per incorporazione della "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI	
	ACQUE REFLUE S.R.L." siglabile "SIIAR S.R.L." e della	
	"SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.", siglabile	
	"SIPI S.R.L." nella "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI	
	S.R.L.", siglabile "SISI S.R.L.", precisando che:	
	- l'operazione e cioè l'aggregazione di esistenti società a	
	partecipazione pubblica, come SISI S.R.L., SIPI S.R.L. e	
	SIIAR S.R.L., è pienamente coerente con l'art. 20 del D.Lgs.	
	175/2016 che, impone alle amministrazioni pubbliche di	
	effettuare annualmente un piano di riassetto delle società	
	in cui esse detengono partecipazioni, finalizzato alla	

razionalizzazione, fusione o soppressione delle stesse.

- che gli organi amministrativi di SISI S.R.L., SIPI S.R.L. e SIIAR S.R.L. hanno predisposto il progetto di fusione e la connessa relazione ai sensi degli artt. 2501-ter e 2501-quinquies del Codice civile nonché acquisito la relazione dell'esperto, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. ed ancora predisposto l'adeguamento dello statuto della società in house rinveniente.

- che in particolare il nuovo statuto contiene le seguenti disposizioni:

a) (art. 3) La partecipazione alla società non ha fine di lucro; non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

b) (art. 5) Aumento gratuito del capitale sociale da € 65.804 ad € 200.000 e ripartizione dello stesso in quote proporzionali al numero degli abitanti residenti in ciascun comune, come peraltro già previsto nei vigenti statuti di SISI S.R.L. e SIPI S.R.L.; il riferimento temporale della popolazione residente, al fine di rendere la ripartizione del capitale sociale coerente con la popolazione effettivamente residente in ciascun comune, è stato definito al 31 dicembre 2016, ultimo dato ISTAT disponibile;

c) (art. 15) Al fine di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del territorio, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato elevato

da 3 a 5;

- che in relazione a quanto previsto dall'art. 2501-quater, 2° comma del Codice Civile la fusione è stata proposta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali risultanti dai bilanci dell'ultimo esercizio di ciascuna società e l'organo amministrativo delle tre società partecipanti alla fusione ha redatto il progetto di fusione previsto dall'articolo 2501 ter c.c., a cui è allegato lo statuto della società incorporante "SISI" modificato in conseguenza della fusione, iscritto nel competente Registro delle Imprese di Cuneo in data 29/06/2018;

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo delle società dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede delle società;

- che gli organi amministrativi di tutte le società hanno redatto la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501 quinquies c.c. - che è stata redatta la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c.;

- che tutti i predetti documenti, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, sono rimasti depositati in copia nelle rispettive sedi sociali nei trenta giorni precedenti la presente assemblea,

ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

Il sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo signor Icardi

Luigi Genesio dichiara che voterà contro la delibera e

richiede che venga allegata al presente verbale la

dichiarazione di voto che omissane la lettura ad istanza del

comparente, allegasi al presente atto sub "B"; quindi

l'assemblea, col voto contrario del Comune di Santo Stefano

Belbo e col voto favorevole di tutti gli altri 15 soci

intestatari di 48.892 quote, voti espressi per alzata di

mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente

DELIBERA

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione

della "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L.",

siglabile "SIIAR S.R.L." e della "SOCIETA' INTERCOMUNALE

PATRIMONIO IDRICO S.R.L.", siglabile "SIPI S.R.L." nella

"SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", siglabile

"SISI S.R.L." alle condizioni di cui ai documenti

dell'operazione straordinaria;

- di prendere atto che le società incorporate "SOCIETA'

INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L.", siglabile

"SIIAR S.R.L." e "SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO

S.R.L.", siglabile "SIPI S.R.L." si scioglieranno senza

liquidazione con annullamento di tutte le loro quote e che

lo statuto della incorporante "SOCIETA' INTERCOMUNALE

SERVIZI IDRICI S.R.L.", siglabile "SISI S.R.L.", subirà, con

effetto dalla data di efficacia dell'atto di fusione, alcune

	modifiche ed in particolare vi sarà un aumento del capitale	
	sociale da euro 65.804 (sessantacinquemilaottocentoquattro)	
	ad euro 200.000 (duecentomila); in proposito si precisa che	
	non si effettuerà una assegnazione paritaria delle quote,	
	bensì una redistribuzione del capitale commisurata al numero	
	di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31	
	dicembre 2016, il tutto come risulta dall'elenco soci	
	riportato nel progetto di fusione;	
	- di stabilire che a seguito dell'iscrizione dell'atto di	
	fusione la società incorporante subentri di pieno diritto in	
	tutto il patrimonio attivo e passivo delle società	
	incorporande ed in tutte le loro ragioni, partecipazioni,	
	diritti, obblighi ed impegni, e quindi in tutte le attività e	
	passività;	
	- di stabilire che, quanto agli effetti contabili e fiscali,	
	le operazioni delle società incorporate saranno imputate al	
	bilancio della società incorporante con effetto dal 1°	
	gennaio dell'anno 2019;	
	- di conferire al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione in carica con facoltà di sostituire a sé	
	speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire	
	la fusione, ed in particolare per stipulare e sottoscrivere	
	l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche	
	rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od	
	opportuno, convenendo ed accettando clausole e condizioni,	

il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio

talché non possa eccipirsi, nei suoi confronti o nei

confronti degli eventuali speciali mandatari, difetto di

legittimazione;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio di

Amministrazione in carica ad accettare ed introdurre nelle

deliberazioni assunte dalla presente assemblea qualsiasi

variante, modifica, precisazione ed aggiunta venga richiesta

dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente

verbale.

Il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore diciassette e

minuti quarantacinque.

Precisa il comparente che capitale più riserve delle società

incorporande è pari ad euro 25.460.295 dei quali euro

3.807.281 della "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE

REFLUE S.R.L.", siglabile "SIIAR S.R.L." ed euro 21.653.014

della "SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.",

siglabile "SIPI S.R.L.".

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto

in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me sopra

facciate otto e quanto di una nona di tre fogli da me poi

letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

In originale firmato:

Gian Piero Moretto

-----Stefano Corino Notaio



Allegato "B" al N° 18387

**DICHIARAZIONE DI VOTO CONTRARIO DEL SOCIO "COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO" RISPETTO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETÀ SISI S.R.L. DELLE SOCIETÀ SIPI S.R.L. E SIAR S.R.L.**

Il socio Comune di Santo Stefano Belbo, in persona del delegato Sindaco pro-tempore, chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione di voto contrario rispetto alla divisata operazione di fusione.

\* \* \*

SISI s.r.l. deriva dalla scissione e trasformazione in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 T.U.E.L., del ramo aziendale dell'Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero (ACCI) relativa al servizio idrico ed ha ad oggetto la gestione, secondo il modello *in house*, del servizio idrico integrato nel territorio dei diversi Comuni soci.

L'organo amministrativo di SISI s.r.l. ha redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., un progetto di fusione per incorporazione in SISI s.r.l. delle società a totale partecipazione pubblica, non partecipate dal socio Comune di Santo Stefano Belbo:

- SIPI s.r.l., avente ad oggetto la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato appartenenti ai Comuni soci;
- SIAR s.r.l., avente ad oggetto la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate allo svolgimento del servizio di depurazione appartenenti ai Comuni soci.

Al progetto di fusione sono stati allegati la bozza dello statuto modificato dell'incorporante SISI s.r.l., la relazione a firma degli amministratori delle tre società interessate, ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., e la relazione dell'esperto comune, ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. L'oggetto dell'incorporante SISI s.r.l., quale risultante dall'anzidetta bozza, è individuato nella «*gestione del servizio idrico integrato, secondo il modello in house*» (art. 3, comma 1);

Nella succitata relazione a firma degli amministratori delle società coinvolte nel progetto di fusione è affermato che «[l]a società rinveniente dalla fusione ... svolgerà le proprie attività nel rispetto delle prescrizioni ed in coordinamento con quanto verrà prossimamente deliberato dalla conferenza dell'Ente di Governo dell'ATO n. 4 Cuneese a seguito del proprio provvedimento n. 12 in data 07/05/2018, con il quale ... è stata individuata in una società interamente pubblica *in house*, a tipologia consortile, la futura forma di gestione del servizio idrico integrato dell'ATO 4 Cuneese»;

L'operazione di fusione **risulta esclusivamente preordinata a dare vita ad una delle società *in house* che verranno consorziate nella costituenda società consortile d'ambito, in attuazione del nuovo modello organizzativo per la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 Cuneese**, deciso dalla Conferenza dal relativo Ente di Governo con la deliberazione 7 maggio 2018, n. 12 ma tuttavia oggetto di giudizio stante le impugnative promosse al riguardo, anche dal

*Ugo Piero Proetto*

1



socio Comune di Santo Stefano Belbo, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (R.G. 75/2018 con prossima udienza fissata per il 19 dicembre p.v.).

**L'operazione di fusione appare illegittima**, atteso che l'attuazione dell'operazione comporta l'effetto, non consentito dall'ordinamento, per cui i Comuni oggi soci di SISI s.r.l., ma non di SIPI s.r.l. o di SIIAR s.r.l., diverranno proprietari – in quota – anche di beni di cui oggi sono titolari i soli Comuni soci di queste ultime. Ciò risulta in contrasto con le regole dell'incensibilità dei beni destinati al pubblico servizio, prevista dall'art. 113, comma 13, del TUEL e dell'inalienabilità delle infrastrutture destinate al servizio idrico integrato, stabilita dall'art. 143 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Peraltro, in esito all'operazione di fusione, i beni destinati al servizio idrico di proprietà dei Comuni soci delle società patrimoniali incorporate SIPI s.r.l. e SIIAR s.r.l. entrerebbero nel patrimonio della società incorporante SISI s.r.l., la quale avrà a oggetto la gestione del servizio idrico integrato; **tali beni verrebbero così a costituire, in palese violazione di legge, parte della garanzia generica dei creditori di quest'ultima ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile**, laddove, invece, il carattere demaniale dei beni in questione, in quanto destinati al servizio idrico integrato, non ne ammette l'esposizione al rischio della responsabilità patrimoniale, al quale è assoggettata la società gestrice del servizio.

Con specifico riferimento **alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria** dell'operazione di fusione, l'acquisizione in capo al Comune di Santo Stefano Belbo, in esito a tale operazione, della qualità di socio di una delle future società consorziate nel gestore *in house* del servizio idrico integrato sarebbe fonte di **considerevoli oneri finanziari per il Comune** e per la stessa SISI S.r.l. atteso che:

- il gestore *in house* risulterebbe obbligato a corrispondere **l'indennizzo (VR)** all'attuale gestore uscente, con conseguente riflesso negativo sui bilanci di tutti i Comuni soci (laddove, in caso di affidamento mediante procedura competitiva ad un operatore economico terzo, anche in veste di socio operativo di una società mista individuato con gara a doppio oggetto, tale onere graverebbe solo sul tale operatore economico terzo);
- in capo al Comune di Santo Stefano Belbo sorgerebbe, altresì, l'obbligo di dare attuazione al disposto **dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138** il quale impone agli enti locali soci di società *in house* affidatarie di servizi pubblici a rete di procedere *«contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario»*.

Fermo quanto sopra, l'operazione di fusione sottoposta all'approvazione della odierna assemblea:

- (i) non è supportata da alcuna valida ragione economica, e ciò anche in ragione della non omogeneità dei Comuni che partecipano al capitale delle singole società interessate alla fusione ed alla **mancanza di un reale rapporto di concambio**; si specifica, in particolare, al riguardo che il rapporto di concambio indicato nei progetti di fusione non tiene in

*Gia Rus Monte*

2

*[Handwritten signature]*




alcun modo conto del patrimonio delle società SIPI S.r.l. e SIIAR S.r.l. ma è basato, esclusivamente, sul numero di abitanti residenti nel territorio di ciascun Comune che diventerà, post fusione, socio di SISI S.r.l.; pertanto, il peso da attribuire ai soci di SIPI S.r.l. e SIIAR S.r.l. all'esito della fusione prescinde completamente dal valore del patrimonio delle predette società incorporate;

- (ii) trova, con ogni evidenza, la propria reale ed unica giustificazione nella delibera del 7 maggio 2018 - attualmente, come detto, però *sub iudice* - con la quale l'Ente d'Ambito ha individuato nel modello in house consortile la futura modalità di gestione del SII nell'ATO 4 Cuneese (si rinvia, sul punto, a quanto del resto indicato nelle stesse relazioni ex art. 2501-quinquies e 2501 sexies cod. civ. facenti parte dei documenti di fusione).

In ragione di quanto precede il socio Comune di Santo Stefano Belbo, coerentemente a quanto disposto dal Consiglio comunale il 18/10/2018, con delibera n. 29, esprime voto contrario rispetto alla proposta di delibera di fusione in SISI S.r.l. delle società SIPI S.r.l. e SIIAR S.r.l., riservandosi altresì di avviare ogni più opportuna azione nelle competenti sedi giudiziarie ove la suddetta delibera dovesse essere adottata dall'odierna assemblea.



Alba 17 dicembre 2018  
Gian Piero Motta



Registrato a Cuneo - Agenzia delle Entrate - il 28 dicembre

2018 al n. 26833 S. 1T.